

Repertorio n. 6

Raccolta n. 6

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di maggio in Acquaviva delle Fonti, nel mio studio alla via Domenico Antonio Mele 24, piano secondo.

Innanzi a me dottor Massimo CARNEVALE Notaio in Acquaviva delle Fonti iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari

SI SONO COSTITUITI

- DE VINCENZI Claudio, nato a Bari addì 26 dicembre 1983 ed ivi domiciliato alla via Giuseppe Posca 15 (codice fiscale: DVN CLD 83T26 A662G);

- CEO Alessandro, nato a Bari addì 19 maggio 1986 ed ivi domiciliato alla via Piave 58 (codice fiscale: CEO LSN 86E19 A662I).

Detti comparenti, entrambi cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io notaio sono certo, mi richiedono per questo atto in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue:

PRIMO

I signori DE VINCENZI Claudio e CEO Alessandro costituiscono una società a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT A BASSA TENSIONE S.R.L.".

SECONDO

La società ha sede in Bari.

I costituiti, ai fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, dichiarano che l'indirizzo della società è in detto Comune, alla via Posca 15.

TERZO

La società, esclusa ogni finalità di tipo lucrativo e quindi con espresso divieto di distribuire utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione ovvero di liquidazione di una singola quota sociale, ha come oggetto esclusivo l'organizzazione, l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche in tutte le sue forme, compresa l'attività didattica, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime ed in particolare:

a) la formazione, la promozione e la valorizzazione della Ginnastica attraverso la pratica, la diffusione e l'apprendimento delle discipline della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica per tutti e trampolino elastico;

b) la formazione, la promozione e la valorizzazione delle attività sportive da palestra attraverso la pratica, la diffusione e l'apprendimento delle discipline del Body Building, pesistica, pugilato, arti marziali, Judo, Ju-Jitsu, Karate,



Kendo, Kickboxing, Lotta, Muay Thai, Aikido, Taekwondo, Wushu Kung Fu moderno e tradizionale;

c) la formazione, la promozione e la valorizzazione dell'attività sportiva dell'atletica leggera, attraverso la pratica, diffusione e apprendimento delle sue singole discipline;

d) la formazione, la promozione e la valorizzazione dell'attività sportiva da squadra attraverso la pratica, diffusione e apprendimento delle discipline della pallacanestro, pallavolo, pallamano, rugby e football americano.

Al fine di raggiungere l'oggetto sociale e quindi in via esclusivamente strumentale al medesimo, la società potrà:

- organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale nel campo delle discipline sportive suddette;

- organizzare ed attuare programmi didattici per la formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle discipline sportive innanzi indicate;

- organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito delle succitate discipline sportive anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

- gestire palestre, impianti sportivi, ricreativi, polivalenti curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi;

- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportive dilettantistiche nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva.

Nell'ambito dell'attività sopra esposta, la società non potrà gestire rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti, quali regolati e disciplinati dalle norme di cui alla Legge 18 novembre 1996 n. 586 alla quale la società resterà del tutto estranea.

La società potrà compiere, laddove strumentali per l'attuazione dell'oggetto sociale, tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, giuridiche, economiche e commerciali che con esso abbiano pertinenza o siano comunque necessarie per il suo raggiungimento, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma e la concessione di garanzie reali e personali; potrà altresì assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese e società od enti con oggetto uguale, affine o connesso con il proprio e con esclusione di qualunque assunzione di partecipazioni che costituisca attività riservata per legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi, e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.

Resta fermo che eventuali prestazioni di natura strettamente

professionale, o riservate a professionisti iscritti in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, non saranno esercitate in forma anonima ovvero societaria, ma avvalendosi di soggetti titolari di idonea abilitazione secondo le disposizioni di legge, i quali assumeranno la responsabilità sia civile che penale, personalmente, nei confronti degli utenti delle prestazioni, altresì in concorso con le responsabilità più generali della società e dei suoi amministratori nonché del personale dipendente con ruoli e funzioni di responsabilità.

Sono in ogni caso escluse le operazioni di intermediazione mobiliare e finanziaria, ed ogni altra attività riservata a particolari soggetti dai Decreti Legislativi 1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n. 58, e norme successive in materia.

Il tutto dovrà essere, infine, svolto in ottemperanza ai principi ed alle norme etico - morali - comportamentali dello sport, alle norme e direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti ai quali la stessa società sarà libera di aderire e alle cui norme dovrà conformarsi.

QUARTO

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila).

Detto capitale viene sottoscritto come segue:

- da DE VINCENZI Claudio per euro 5.000,00 (cinquemila); e
- da CEO Alessandro per euro 5.000,00 (cinquemila).

I costituiti dichiarano di aver versato il 25% (venticinque per cento) del capitale medesimo, per complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento), all'organo amministrativo appresso nominato, con le modalità infra indicate.

Il restante 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale dovrà essere conferito in denaro, obbligandosi i soci ad effettuare gli occorrenti versamenti secondo quanto richiederà l'organo amministrativo in funzione delle esigenze della società.

Le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti, e pertanto:

- DE VINCENZI Claudio è titolare di una quota di partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;
- CEO Alessandro è titolare di una quota di partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

QUINTO

I costituiti, ai sensi dell'articolo 15 (quindici) dello statuto in appresso riportato, convengono che, fino a revoca o dimissioni, la società sarà amministrata da due amministratori che non costituiranno un Consiglio, ai quali spetteranno in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza della società da esercitarsi disgiuntamente, salvo quanto disposto dall'ul-



timo comma dell'art. 2475 del Codice Civile, e nominano a tale incarico essi medesimi signori DE VINCENZI Claudio e CEO Alessandro, che accettano, dichiarando ciascuno per quanto lo riguarda che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

I signori DE VINCENZI Claudio e CEO Alessandro attestano di aver versato al nominato organo amministrativo complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento), pari al 25% (venticinque per cento) dei loro conferimenti come segue:

a) il signor DE VINCENZI Claudio dichiara di aver versato all'organo amministrativo, in persona di sé medesimo e del signor CEO Alessandro, la somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) a mezzo di un assegno circolare intestato alla società, non trasferibile, emesso da CheBanca! S.p.A., Filiale di Bari, via Piccinni 165, in data 2 maggio 2017, numero 5110034005-11;

b) il signor CEO Alessandro dichiara di aver versato all'organo amministrativo, in persona di sé medesimo e del signor DE VINCENZI Claudio, la somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) a mezzo di un assegno circolare intestato alla società, non trasferibile, emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Agenzia di Bari numero 0505, in data 2 maggio 2017, numero 3500009750-03.

Gli amministratori pertanto attestano che il capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) risulta versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

SESTO

Le spese del presente atto, e conseguenziali, sono a carico della società.

I componenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società è approssimativamente di euro 1.500,00 (millecinquecento).

SETTIMO

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nel seguente

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT A BASSA TENSIONE S.R.L.".

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Bari.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

La società, esclusa ogni finalità di tipo lucrativo e quindi con espresso divieto di distribuire utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione ovvero di liquidazione di una singola quota sociale, ha come oggetto esclusivo l'organizzazione, l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche in tutte le sue forme, compresa l'attività didattica, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime ed in particolare:

a) la formazione, la promozione e la valorizzazione della Ginnastica attraverso la pratica, la diffusione e l'apprendimento delle discipline della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica per tutti e trampolino elastico;

b) la formazione, la promozione e la valorizzazione delle attività sportive da palestra attraverso la pratica, la diffusione e l'apprendimento delle discipline del Body Building, pesistica, pugilato, arti marziali, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, Lotta, Muay Thai, Aikido, Taekwondo, Wushu Kung Fu moderno e tradizionale;

c) la formazione, la promozione e la valorizzazione dell'attività sportiva dell'atletica leggera, attraverso la pratica, diffusione e apprendimento delle sue singole discipline;

d) la formazione, la promozione e la valorizzazione dell'attività sportiva da squadra attraverso la pratica, diffusione e apprendimento delle discipline della pallacanestro, pallavolo, pallamano, rugby e football americano.

Al fine di raggiungere l'oggetto sociale e quindi in via esclusivamente strumentale al medesimo, la società potrà:

- organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale nel campo delle discipline sportive suddette;

- organizzare ed attuare programmi didattici per la formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle discipline sportive innanzi indicate;

- organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito delle succitate discipline sportive anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

- gestire palestre, impianti sportivi, ricreativi, polivalenti curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi;

- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportive dilettantistiche nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva.



Nell'ambito dell'attività sopra esposta, la società non potrà gestire rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti, quali regolati e disciplinati dalle norme di cui alla Legge 18 novembre 1996 n. 586 alla quale la società resterà del tutto estranea.

La società potrà compiere, laddove strumentali per l'attuazione dell'oggetto sociale, tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, giuridiche, economiche e commerciali che con esso abbiano pertinenza o siano comunque necessarie per il suo raggiungimento, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma e la concessione di garanzie reali e personali; potrà altresì assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese e società od enti con oggetto uguale, affine o connesso con il proprio e con esclusione di qualunque assunzione di partecipazioni che costituisca attività riservata per legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi, e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.

Resta fermo che eventuali prestazioni di natura strettamente professionale, o riservate a professionisti iscritti in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, non saranno esercitate in forma anonima ovvero societaria, ma avvalendosi di soggetti titolari di idonea abilitazione secondo le disposizioni di legge, i quali assumeranno la responsabilità sia civile che penale, personalmente, nei confronti degli utenti delle prestazioni, altresì in concorso con le responsabilità più generali della società e dei suoi amministratori nonché del personale dipendente con ruoli e funzioni di responsabilità.

Sono in ogni caso escluse le operazioni di intermediazione mobiliare e finanziaria, ed ogni altra attività riservata a particolari soggetti dai Decreti Legislativi 1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n. 58, e norme successive in materia.

Il tutto dovrà essere, infine, svolto in ottemperanza ai principi ed alle norme etico - morali - comportamentali dello sport, alle norme e direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti ai quali la stessa società sarà libera di aderire e alle cui norme dovrà conformarsi.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche median-

te offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis comma secondo del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Potranno essere conferiti, a liberazione di aumenti a pagamento del capitale e nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale o finanziamenti in favore della società, anche infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

Articolo 6

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 7

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, non applicandosi la disciplina sul diritto di prelazione in appresso riportata, nel caso in cui la cessione avvenga a favore di altro socio o del coniuge o di discendenti in linea retta del socio alienante.

Negli altri casi le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi con le modalità di seguito stabilite.

Il socio che intenda vendere in tutto o in parte, la sua quota di partecipazione dovrà, tramite l'organo amministrativo, offrirla in prelazione agli altri soci, i quali potranno acquistarla, ciascuno in proporzione alla partecipazione già posseduta.

A tal fine il socio dovrà comunicare l'intenzione di aliena-



re, le generalità dell'acquirente o degli acquirenti, il prezzo richiesto e le condizioni tutte dell'alienazione, alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare a tutti i soci, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, le condizioni della alienazione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare per iscritto la loro intenzione alla società entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Ciascun socio dovrà anche indicare se intende acquistare o meno le eventuali quote per le quali gli altri aventi diritto non esercitino la prelazione.

L'organo amministrativo informerà immediatamente il socio trasferente delle adesioni ricevute.

In ogni caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione con le modalità innanzi stabilite o di rinuncia scritta all'esercizio dello stesso, il socio potrà alienare liberamente, nei sessanta giorni successivi, la sua quota di partecipazione esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione o costituire su di essa diritto di usufrutto. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione in pegno della partecipazione.

Articolo 8

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ASSEMBLEA - DECISIONE DEI SOCI

Articolo 9

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la determinazione della forma dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 10

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano essere assunte con deliberazione assemblea-

re possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Tali decisioni possono essere assunte sulla base:

- a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione della sua approvazione, o non approvazione o astensione;
- b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione della sua approvazione, o non approvazione o astensione, provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Sia che si opti per il sistema della consultazione scritta, sia che si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci devono essere prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 11

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 9 punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia:

- con avviso spedito con lettera raccomandata per posta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea nel domicilio risultante dal registro delle imprese;
- nello stesso termine, con avviso recapitato mediante telefax o posta elettronica al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio, purché venga garantita la prova della ricezione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie



da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tali formalità, e le deliberazioni s'intendono adottate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a centottanta giorni quando, a giudizio dell'organo amministrativo particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano degli amministratori aventi firma congiunta e/o disgiunta o, in caso di loro assenza o di impedimento, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, scelto anche fra i non soci, che ha il compito di redigere il verbale della stessa, a meno che non vi sia l'obbligo o si ravvisi l'opportunità che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Il presidente dell'assemblea ne accerta la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 13

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega conferita, anche a non socio, per iscritto e riportante il nome del rappresentante. La relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'art. 2478, primo comma n. 2 del Codice Civile.

Salvo che nella delega non sia espressamente disposto diversamente, la delega conferita per la prima convocazione ha valore anche per la seconda convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano al-

meno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve eventuali disposizioni della legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 14

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Nei casi previsti dalla legge o quando se ne ravvisi l'opportunità il verbale delle delibere assembleari deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri o da due o più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Qualunque sia la forma dell'organo amministrativo, gli amministratori possono essere anche non soci e restano in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 90, comma 18-bis della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 16

Laddove sia stato nominato il consiglio di amministrazione, esso elegge fra i suoi componenti un presidente, qualora non vi abbiano già provveduto i soci al momento della nomina.

La convocazione del consiglio di amministrazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'orga-



no di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 17

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso demandati la gestione dell'impresa ed il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo e seguenti dell'art. 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma del Codice Civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 19

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, o ancora - in caso di nomina di più amministratori - ai medesimi disgiuntamente o congiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori, secondo quanto stabilito nell'atto di nomina.

In caso di liquidazione, la rappresentanza della società

spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 20

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Ai medesimi può essere riconosciuta una indennità annuale il cui ammontare è stabilito dall'assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21

La società può nominare un organo di controllo o un revisore. Quando la legge prevede l'obbligo della presenza dell'organo di controllo o quando i soci decidano di avvalersi comunque di tale organo, esso esercita anche il controllo contabile. All'organo di controllo ed al revisore si applicano le norme di legge in materia.

RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 22

Ciascun socio può recedere dalla società esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio d'esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge, in particolare quanto previsto dall'art. 2478-bis del Codice Civile.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una somma non inferiore al cinque per cento da accantonarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dalla legge, saranno interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all'oggetto sociale e non potranno in alcun caso essere ripartiti fra i soci, anche in forme indirette.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri. Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90, comma 18, lettera h, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata ed attività sportiva dilettantistica.

Io Notaio

richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che, su mia interpellanza, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

In parte da me stesso notaio dattiloscritto, ed in parte scritto di mio pugno, consta di ventotto pagine di sette fogli ed è sottoscritto alle ore venti e minuti dieci.

F.ti: Claudio De Vincenzi - Alessandro Ceo - Massimo Carnevale notaio (vi è il sigillo)

Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Gioia del Colle addì 4 maggio 2017 al n. 4407 serie 1T.

La presente copia, che consta di sette fogli, è conforme all'originale e si rilascia da me notaio Massimo Carnevale per uso consentito.

Acquaviva delle Fonti, quattro maggio duemiladiciassette

Massimo Carnevale

